

VERBALE DI ASSEMBLEA : PRESA VISIONE NUOVO STATUTO

In data 05/04/2026, alle ore 18.00, presso la sede legale dell'associazione sita in S.V.Lu Salthu di Lu Marchesi 2N, 07100 Sassari, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Camaleonte", regolarmente convocata secondo le modalità previste dallo Statuto per discutere sul seguente ordine del giorno

- Riapprovazione Statuto a seguito delle integrazioni richieste dal RUNTS da parte di tutti i 7 soci

Il Presidente constatata la regolarità dell'assemblea chiama la sig.ra Nurra Antonella a fungere da segretario, la quale accetta.

Il presidente informa l'assemblea che a seguito del ricevimento di una comunicazione da parte della Regione Sardegna - Direzione Generali delle Politiche Sociali- ente preposto per l'evasione della pratica di iscrizione al RUNTS, si è reso necessario apportare le modifiche richiesta allo Statuto per essere conforme alle linee guida richieste dal Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente informa i signori soci che si deve obbligatoriamente procedere con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo modello di Statuto e che la stessa non è soggetta ad imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del Codice del Terzo Settore. Tale riferimento normativo è stato comunicato e sottolineato dalla Dott.ssa Aru del Runts che sta seguendo l'iter per la procedura di iscrizione.

Dopo breve discussione l'assemblea prende visione del nuovo modello di Statuto e ne approva all'unanimità i contenuti.

Null'altro essendovi da deliberare, il presente verbale di integrazione viene letto, approvato e sottoscritto.

Sassari 05/04/2026

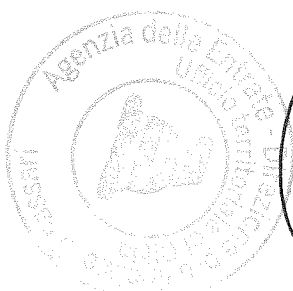
Il Presidente dell'Assemblea

Barbara Iure

Il Segretario

Antonella Nurra

SI ATTESTA CHE IL PRIMO ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO
E' STATO REGISTRATO A OLIA IL 08 APR 2026
AL N° 107 SR 3 ESSENTE/ESATTI E
(...ESSENTE...)



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Emenegildo Soro
IL DELEGATO
Manfredi Gianfrancesco

Manfredi Gianfrancesco

STATUTO

ART. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione denominata "Il Camaleonte", di seguito anche "Associazione". Si tratta di un'associazione non riconosciuta e non dotata di personalità giuridica.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "IL CAMALEONTE APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. La suddetta clausola consente la completa aderenza dello statuto alle disposizioni del CTS mediante l'integrazione automatica della qualifica di Ente del Terzo Settore e di APS nella denominazione ed il suo utilizzo in costanza d'iscrizione al RUNTS; contestualmente consente inoltre di evitare eventuali e successive modifiche statutarie nell'ipotesi di perdita dell'iscrizione e dello status succitato.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari (SS) in Sassari, in S.V. Lu Salthu di lu Marchesu n.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede in altra via o civico, purché nell'ambito dello stesso Comune. Qualora si voglia trasferire la sede in altro Comune occorrerà modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 – Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di interventi nelle scuole (primarie, secondarie, superiori) volti alla prevenzione dell'uso di sostanze e alla promozione di comportamenti sani;
- organizzazione di eventi, seminari, workshop, laboratori formativi per studenti, docenti, genitori e comunità locale;
- collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali, ASL, servizi sociali, associazioni di volontariato, per la promozione di percorsi di educazione e sensibilizzazione;
- produzione e diffusione di materiale informativo, educativo e multimediale sul tema dell'overdose e delle dipendenze;
- sostegno psicologico, informativo e di accompagnamento alle famiglie colpite da perdita per overdose o da problemi di dipendenza;
- ogni altra attività compatibile con le finalità sopra indicate e consentita dalla normativa vigente per le APS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà: assumere ogni iniziativa, anche a carattere sperimentale, che si raccordi con gli obiettivi sopra indicati; instaurare rapporti e convenzioni con enti pubblici e privati,

istituzioni scolastiche, reti associative, servizi territoriali; partecipare a bandi e progetti locali, nazionali e internazionali; istituire partner-ship, anche con imprese sociali, al fine di migliorare l'efficacia delle proprie attività.

ART. 3 – Soci

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo, nel rispetto dell'art.35 CTS. Si può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Pertanto, sono ammesse come soci ordinari solo le APS o altri enti del terzo settore.

1) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e trascorsi 60 giorni dal sollecito del versamento della quota

per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni. I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari

ART. 5 – Organi dell'Associazione

- Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori o Revisore unico (se previsto);
- e) Organo di controllo (se previsto).

Art.6 l'Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha il compito di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 CTS alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse. In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto:

1) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, e dura in carica 2 anni. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea e possono essere rieleggibili.

1. Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Viene comunque convocato entro quindici giorni dall'elezione del presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- mantenere rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti atti a ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati di ogni genere;
- attuare gli indirizzi dell'assemblea;
- approvare i programmi di attività;
- approvare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- coadiuvare il presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'espulsione degli stessi;
- deliberare in merito a tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto.

ART. 8 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende all'attività dell'Associazione.

Il Presidente può essere coadiuvato dal Vice-Presidente o da un Delegato per particolari compiti.

ART. 9 – Organo di controllo e Collegio dei Revisori (o Revisore Unico)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((150.000 euro))
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((300.000 euro))
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((7 unità))

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 CTS. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, si deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro))
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro))
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unità))

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

ART. 10 – Risorse economiche e gestione finanziaria

Le risorse dell'Associazione sono quelle indicate all'art. 4 dell'Atto Costitutivo e vengono gestite secondo i principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio finanziario ha inizio il 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, se richiesto, il bilancio preventivo per quello successivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione a favore dei soci, amministratori o terzi. Ogni utile deve essere reinvestito nelle attività dell'Associazione.

ART. 11 – Regolamento interno

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare un Regolamento interno disciplinante dettagli ulteriori sul funzionamento dell'Associazione (ammissione soci, quote, funzionamento organi, modalità operative, etc.).

ART. 12 – Scioglimento, devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento o cancellazione dal RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri tipi di accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali di tesseramento;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli art. 5,6 e 7, del CTS;
- d) ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) contributi di soci e altre persone fisiche;
- f) contributi di enti pubblici e privati;
- g) convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) titoli di solidarietà;
- i) attività commerciali marginali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art 14 – Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività con l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'associazione e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.15 Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art.16 Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto, art.4

ART. 13 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni. Qualora una clausola statutaria sia nulla, restano valide le altre.

Mura Barbara Barbara Turci
Mura Silvia Silvia Mura
Mura Daniela Daniela Mura
Mura Antonella Antonella Mura
Negri Barbara Barbara Negri
Mura Claude Anne Claude Anne Mura
Panni Anne Anne Panni